

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-4383 del 18/08/2017   |
| Oggetto                     | Variante ed ampliamento della concessione n. 6765 del 26/04/2016 della Regione Emilia-Romagna. Procedimento RN15T0011/16VR01. Richiedente: Morigi Giorgio |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-4541 del 18/08/2017  |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini  |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO  |

Questo giorno diciotto AGOSTO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO:** Variante ed ampliamento della concessione n. 6765 del 26/04/2016 della Regione Emilia-Romagna.

Procedimento RN15T0011/16VR01. Richiedente: Morigi Giorgio

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di A.R.P.A.E. di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di A.R.P.A.E. n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

**VISTE** le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca e la successiva integrazione relativa alle *"Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica"*;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna (Servizio Tecnico di Bacino Romagna) n.6765 del 26/4/2016 con cui è stata rilasciata al Signor Morigi Giorgio (C.F. MRGGRG59A09H2940), con scadenza al 31/12/2021, la concessione di un'area del demanio idrico situata in sponda sinistra del Fiume Marecchia in loc. Cina del Comune di Poggio-Torriana (ex Poggio Berni) nel tratto distinto al N.C.T. al Foglio 13 antistante le particelle 143 e 144, della superficie di 8248,00 m<sup>2</sup> circa da occuparsi come specchio d'acqua ad uso venatorio, concessione per la quale, al punto 9) del dispositivo, è stato determinato un canone annuo di €. 556,74 (euro cinquecentocinquantasei/74);

**PRESO ATTO** che con istanza, corredata di documentazione tecnica, pervenuta il 19/12/2016 e registrata al protocollo Arpae PGRN/2016/9624 del 21/12/2016 il Sig. Morigi Giorgio, in variante ed ampliamento di quanto concessogli con la sopracitata determinazione n.6765/2016, ha chiesto la concessione di un'area del demanio idrico con uno specchio d'acqua ad uso venatorio, sita in loc. Cina del Comune di Poggio Torriana (ex Poggio Berni) in sponda sinistra del Fiume Marecchia e distinta catastalmente al Foglio 13 antistante le particelle 143 e 144 della superficie complessiva di 13.800 m<sup>2</sup> circa;

**VERIFICATO** che il richiedente ha versato i canoni annui relativi alla concessione n. 6765/2016 fino al 31/12/2017, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 17 del 25/1/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che la scrivente Struttura con nota PGRN/2017/437 del 18/1/2017 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015, n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1844 del 16/6/2017, trasmessa con nota di prot. PC/2017/28340 del 26/6/2017 e registrata al protocollo Arpae PGRN/2017/5939 del 27/6/2017, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;
- che, essendo l'area in oggetto ricompresa all'interno di un sito di interesse comunitario della

Rete Natura 2000 (area SIC - ZPS cod. IT4090002 Torriana, Montebello e Fiume Marecchia), con nota prot. PGRN/2017/507 del 20/1/2017 è stata chiesta la pre-valuatione d'incidenza ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007;

- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, con comunicazione registrata al prot. PGRN/2017/2767 del 27.03.2017, ha comunicato l'esito della pre-valuatione d'incidenza, prescrivendo misure specifiche di conservazione riportate nell'allegato disciplinare;

#### **CONSIDERATO:**

- che il canone dovuto, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015, è stato ridefinito, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 828,00 (ottocentoventotto/00) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti;
- che il canone di concessione relativo all'anno 2017, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, deve essere integrato con un importo di €. 111,25, pari alla differenza, rapportata a cinque mensilità, tra il nuovo canone ed il canone già versato;
- che il deposito cauzionale di €. 560,99 versato dal richiedente alla Regione Emilia-Romagna in data 24/3/2016 a garanzia degli obblighi della concessione n. 6765/2016, può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che il richiedente, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, deve costituire un'integrazione al deposito cauzionale pari ad €. 267,01 al fine di costituire un deposito cauzionale complessivo, pari ad una annualità del canone, di €. 828,00;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- che con nota di prot. PGRN/2017/7597 del 9/8/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito in data 16/8/2017 debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

#### **DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 16/12/2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 111,25 sul C.C.P. 001018766707 intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 11/8/2017, quale integrazione al canone 2017;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 267,01 sul C.C.P. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 11/8/2017 a titolo di integrazione al deposito cauzionale;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta del Sig. Morigi Giorgio di variazione ed ampliamento della concessione

6765/2016, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Sig. Morigi Giorgio (C.F. MRGGRG59A09H2940) la concessione di un'area del demanio idrico con uno specchio d'acqua-ad uso venatorio, sita in loc. Cina del Comune di Poggio Torriana (ex Poggio Berni) in sponda sinistra del Fiume Marecchia e distinta catastalmente al Foglio 13 antistante le particelle 143 e 144 della superficie complessiva di 13.800 m<sup>2</sup>, in variante alla concessione n. 6765/2016. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (tavola unica datata 12/12/2016) che sostituisce l'elaborato grafico allegato all'atto di concessione n. 6765/2016;
2. di sostituire integralmente con il presente atto e l'allegato disciplinare la concessione n. 6765/2016 e il disciplinare ad essa allegato;
3. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
5. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per eventuali strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
6. di stabilire che la variante di concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2021 (data di scadenza della concessione n. 6765/2016);
7. di stabilire il canone annuo in €. 828,00 (ottocentoventotto/00). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di € 560,99 versato in data 24/3/2016 ed integrato fino all'importo di €.828,00 con versamento in data 11/8/2017;
10. di prendere atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
11. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto

- riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
12. di notificare al concessionario copia conforme del presente provvedimento;
  13. di pubblicare, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato  
*(documento firmato digitalmente)*

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Sig. Morigi Giorgio (C.F. MRG GRG 59A09 H294O), in seguito indicato come “Concessionario”.

Procedimento RN15T0011/16VR01.

Il presente disciplinare sostituisce integralmente il disciplinare allegato/parte integrante del precedente atto di concessione n. 6765/2016.

**Articolo 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico con uno specchio d'acqua-ad uso venatorio, sita in loc. Cina del Comune di Poggio Torriana (ex Poggio Berni) in sponda sinistra del Fiume Marecchia e distinta catastalmente al Foglio 13 antistante le particelle 143 e 144 della superficie complessiva di 13.800 m<sup>2</sup>, in variante ed ampliamento della concessione n. 6765/2016. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (tavola unica datata 12/12/2016).

**Articolo 2**

**DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2021.

**Articolo 3**

**CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 828,00 (ottocentoventotto/00) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4** **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà nominare un Direttore dei Lavori che dovrà sovrintendere la buona esecuzione delle opere secondo il progetto approvato. A lavori ultimati il Direttore Lavori dovrà certificare l'ultimazione delle opere in conformità al progetto presentato;
2. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto alla Struttura concedente il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti e/o opere, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione.
3. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dalla Struttura concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.
4. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
5. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a propri oneri e spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
6. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
7. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
8. L'Amministrazione concedente resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
9. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
10. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per eventuali strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

11. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
12. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
13. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

#### **Articolo 5 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 6 DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

#### **Articolo 7 RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Articolo 8 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

1. Considerato che l'area demaniale richiesta in concessione ricade nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica cartografate dal P.A.I. (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni:

- al fine di tutelare la qualità delle acque, sono vietati la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, l'utilizzo di diserbanti e anticrittogamici.
2. Considerato che l'area ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (aree SIC, ZPS), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata, dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna:
- le due tipologie ambientali interessate dalla concessione, ossia il lago con acque permanenti e il prato umido con possibilità di allagamento, devono essere gestiti attivamente sia a fini venatori sia a fini ambientali di conservazione della biodiversità, in tutti i periodi dell'anno, anche fuori dal periodo venatorio, nella loro totalità;
  - le due tipologie ambientali vanno gestite in maniera omogenea sia per la porzione in concessione sia per la porzione esterna alla concessione, con l'obiettivo di mantenere gli habitat di interesse comunitario presenti;
  - il Concessionario non dovrà costruire l'argine previsto all'interno del lago, ma delineare la superficie in concessione tramite uso di picchetti impiantati nel terreno o sul fondo del lago;
  - qualsiasi opera di sistemazione degli argini, pulizia dei canali di alimentazione e scarico o di taglio della vegetazione o qualsiasi opera da effettuare all'interno del lago dovrà essere realizzata al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico e quindi dal 11 agosto al 19 febbraio;
  - per la manutenzione ordinaria del lago e dei canali di alimentazione idrica e di uscita, è necessario attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS; disciplinare approvato dalla Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 667 del 18 maggio 2009);
  - il Concessionario dovrà incrementare la vegetazione ripariale (arbustiva e arborea) del lago ai fini di ricreare un ambiente idoneo per l'alimentazione e la riproduzione della fauna a invertebrati e vertebrati;
  - si dovrà eradicare o limitare il più possibile, attuando la non riimmissione dopo la cattura, la popolazione di carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idella*) e delle altre specie ittiche alloctone come il persico trota (*Micropterus salmoides*), come indicato dal piano ittico vigente;
  - nelle operazioni di taglio della canna palustre, habitat di interesse regionale, è necessario avere cura di lasciare adeguate superfici ai bordi delle zone umide ai fini della alimentazione e nidificazione delle specie legate al canneto;
  - eventuali operazioni di pulizia del fondo del lago devono essere effettuate prima della deposizione degli Anfibi presenti nell'area (Tritone crestato, Tritone punteggiato, Rospo comune, Rana dalmatina, Rane verdi, Raganella), tenendo presente che Rospo comune e Rana dalmatina depongono già nel mese di febbraio;
  - in caso di abbassamento del livello idrico, gli anfibi (genere *Rana*, *Triturus* ecc.) o gli insetti, non volanti, di grandi dimensioni (es. *Hydrophilus* sp.) rinvenuti durante le operazioni di manutenzione devono essere raccolti, stoccati temporaneamente e rilasciati nel lago al termine dei lavori.

- al fine di una corretta conduzione delle pratiche di gestione del lago, che saranno condotte non solo ad esclusivo uso venatorio ma in un'ottica di gestione ecologica e naturalistica si ritiene di sottolineare l'importanza del rispetto delle Misure Specifiche di Conservazione del Sito di Importanza Comunitaria:
  - obbligo del mantenimento di un livello idrico adeguato (in presenza naturale di acqua nel bacino del Marecchia e tramite revisione delle pratiche idrauliche manutentive delle Fosse Viserba e Gorgona) all'interno dei laghetti che servono gli appostamenti fissi di caccia, nel periodo febbraio-agosto; divieto di sfalcio della vegetazione palustre dei laghetti nei periodi di nidificazione degli uccelli e di allevamento dei giovani (fino al 15 agosto). Pratiche finalizzate al mantenimento di un habitat adeguato per la fauna residente.
  - divieto di utilizzazione di pallini di piombo per l'attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo, nei territori con presenza di zone umide naturali o artificiali, corsi d'acqua e canali.
  - per evitare il disturbo agli uccelli acquatici migratori in fase di sosta o di riposo e per quelli stanziali, con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario, la caccia da appostamento o vagante (senza uso del cane) nel mese di gennaio è limitata a sole due giornate fisse.
  - divieto di ripopolamento con Anatidi provenienti da allevamento e divieto di permanenza dei richiami vivi oltre il periodo consentito di caccia.
  - divieto di transito a piedi, o con qualsiasi mezzo, nei pressi delle aree di nidificazione di Caradriformi (in particolare Cavaliere d'Italia e Corriere piccolo). Le nidificazioni avvengono negli stagni artificiali degli appostamenti fissi di caccia (se gestiti correttamente dal punto di vista idrico).
  - negli habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 3260, 6420, 7210: divieto di immissione di specie animali e vegetali alloctone o non pertinenti con l'habitat.
  - negli habitat 3240, 3270, 5130, 6210, 6220, 6420, 6430, 7210: divieto di realizzazione imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali.
  - divieto di raccolta di specie di interesse conservazionistico non già protette dalla L.R. 2/77 in tutto il SIC (Nell'elenco sono presenti piante acquatiche e palustri):
    - *Alisma lanceolatum* With *Baldellia ranunculoides*(L.) Parl.
    - *Artemisia caerulescens* L. subsp. *cretacea* (Fiori) Brilli-Catt. & Gubellini
    - *Helianthemum jonium* Lacaïta
    - *Carex viridula* Michx. *Cladium mariscus* (L.) Pohl *Isolepis setacea* (L.) R. Br.
    - *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla
    - *Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C. Gmel.) Palla
    - *Schoenus nigricans* L. *Myriophyllum spicatum* L. *Juncus subnodulosus* Schrank
    - *Ononis masquillierii* Bertol.
    - *Lemna minor* L.
    - *Utricularia australis* R. Br.
    - *Plantago maritima* L.
    - *Erianthus ravennae* (L.) P.Beauv.
    - *Rumex palustris* Sm. *Zannichellia palustris* L. *Samolus valerandi* L. *Typha angustifolia* L. *Typha alatifolia* L.
    - *Typha laxmannii* Lepech.
    - *Typha minima* Funk
- Inoltre si ribadisce:
  - che **l'argine previsto nel lago con acque permanenti** sarebbe costruito esclusivamente ai fini di delimitazione della concessione e **non risulta compatibile**

con la gestione omogenea per tipologia di zona umida, necessaria ai fini di conservazione della biodiversità del luogo. Si suggerisce pertanto, ai fini della delimitazione della concessione, l'uso di picchetti di delimitazione.

- che il lavoro di costruzione dell'argine, oltre a non essere utile ai fini della ricettività ecologica, comporterebbe il prosciugamento del bacino ed un pesante impatto dei lavori nella fase di cantiere che non sarebbe sicuramente compensato dal miglioramento dell'assetto ambientale ed ecologico.

Si precisa che la prescrizione "*Obbligo del mantenimento di un livello idrico adeguato*" enunciata al presente articolo dovrà essere rispettata solo qualora lo consentano le disposizioni normative, regolamentari e quelle dettate da questa Agenzia in materia di prelievi dai corsi d'acqua.

3. La concessione, inoltre, è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 1844 del 16/06/2017, di seguito riportate:

- il Concessionario deve attenersi alle prescrizioni impartite dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna - Parco Regionale della "Vena del Gesso Romagnola", tra cui la condizione che **non venga costruito l'argine all'interno del lago**, ma delineare la superficie in concessione tramite uso di picchetti impiantati nel terreno o sul fondo del lago;
- il Sig. Morigi Giorgio è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti;
- l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
- il Servizio Area Romagna resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Si rimandano ad ARPAE le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A..

Rimini, li 16/8/2017

Per accettazione  
IL CONCESSIONARIO:  
(Giorgio Morigi)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**